

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 149

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, nonchè ad eseguire provvedimento che dispone la custodia cautelare (tranne che per i capi 2 e 3)

CONTRO IL SENATORE

SEVERINO CITARISTI

per i reati di cui agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 19 maggio 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 19 maggio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE Ordinario di Milano

N. 8655/92 R.G.

Milano, 12.5.1993

AL

SIGNOR PRESIDENTE DEL

SENATO DELLA REPUBBLICA

R O M A

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano nei confronti del Senatore CITARISTI Severino, nato a Villongo il 16.9.1921.

1) Premessa.

Nell'ambito dei procedimenti 6380/91, 8655/92, 522/93, 706/93 ed in altri connessi e collegati é emersa una serie innumerevole di fatti giuridicamente qualificabili come falsi in bilancio, turbata libert  degli incanti, violazioni alla disciplina sul finanziamento dei partiti politici e delle loro articolazioni, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la pubblica Amministrazione e contro il patrimonio, riguardanti il pagamento di somme di denaro o altre utilit  a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e ad esponenti politici e riferibili alla gestione di Enti e/o aziende pubbliche e di societ  con capitale controllato da Enti pubblici ed usufruenti di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici oltre che concessionarie esclusive per la progettazione e costruzione di opere pubbliche.

Di alcune di tali risultanze si   dato ampio conto nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere (per alcune delle quali   gi  intervenuta decisione del Senato della Repubblica) avanzate nei confronti del Sen. CITARISTI in data 12.6.1992, 28.9.1992, 6.11.1992, 16.12.1992, 25.2.1993 e 5.4.1993, il cui testo si allega in copia ed al cui contenuto ci si riporta.

Nell'ambito delle indagini in corso e con particolare riferimento alle vicende ENEL, ANAS e FF.SS. sono emerse a carico dello stesso Parlamentare altre ipotesi di reato in relazione alle quali viene formulata la presente nuova richiesta di autorizzazione a procedere.

2) Le forniture di turbine all'ENEL.

Nell'ambito delle indagini nel settore dell'energia e dell'ambiente si é addivenuti all'individuazione, quali personaggi coinvolti nella raccolta di tangenti a favore della segreteria del P.S.I. di Bartolomeo DE TOMA e di Valerio Leonardo BITETTO, quest'ultimo per un decennio consigliere dell'ENEL.

Bartolomeo DE TOMA, interrogato sulla disponibilità di conti esteri in data 8.3.1993, ha riferito del pagamento al P.S.I. da parte di NUOVO PIGNONE S.p.a., società del gruppo ENI, della somma di lire 4.000.000.000 circa pari a 1% del valore di un appalto conferito da ENEL a tale società. La somma in questione fu accreditata sul conto n. 701623 CORSI acceso presso la banca C.D.I. T.D.B. di Ginevra.

L'accordo era intervenuto fra il DE TOMA, Franco CIATTI (presidente di NUOVO PIGNONE) e Gabriele CAGLIARI (all'epoca componente la giunta ENI e successivamente presidente di tale ente).

Le affermazioni del DE TOMA hanno trovato riscontro nelle ammissioni di CIATTI e CAGLIARI, i quali hanno precisato che all'intesa aveva preso parte Valerio BITETTO.

Nuovamente interrogato in data 28.3.1993, il DE TOMA chiariva che l'appalto ENEL relativo alla fornitura di nuove

turbine, per riconvertire a gas le proprie centrali, con un investimento di circa 800 miliardi era stato aggiudicato per metà a NUOVO PIGNONE e per l'altra metà a FIAT AVIO, che pure aveva promesso di versare, previa intesa con il BITETTO, di circa 3.000.000.000 di lire alla D.C. e di circa 3.000.000.000 di lire al P.S.I., utilizzando quale canale per il versamento Roberto ARALDI e Gianfranco FAGIOLI.

Le dichiarazioni del DE TOMA sul punto sono state confermate dal BITETTO che affermava (int. 29.3.1993):

<<Mi riferisco alle commesse da parte dell'ENEL per la fornitura di turbine di cui si voleva dotare le centrali dell'ENEL. Siamo nel 1989. Fu fatta una previsione di spesa di circa 800 MILIARDI e in un apposito consiglio di amministrazione fu deciso di assegnare il 50% di turbine alla FIAT AVIO e il 50% alla NUOVO PIGNONE, come storicamente avveniva per casi del genere.

Ricordo che in quel periodo il membro della giunta dell'ENI, Ing. CAGLIARI, mi faceva pressioni per tenere più in considerazione le ragioni imprenditoriali della NUOVO PIGNONE che è una società che costruisce turbine controllata dall'ENI...

CIATTI mi spiegò che il suo obiettivo era di non effettuare forniture singole ma di avere appalti "chiavi in mano" ed altresì voleva essere assistito nelle autorizzazioni (ovvero voleva che l'ENEL nella scelta delle aree dove collocare le

turbine individuasse luoghi ove le autorità locali erano conosciute dalla NUOVO PIGNONE o dal sistema ENI in modo da essere favorite nel rilascio delle dovute autorizzazioni amministrative). Per tutte queste ragioni egli mi segnalò anche la disponibilità da parte sua per conto della NUOVO PIGNONE di venire incontro alle esigenze del mio partito - il PSI - con contribuzioni di denaro ed al riguardo si disse disponibile anche a concordare la forma...

Naturalmente io a mia volta avvisai anche colui che all'interno dell'ENEL era considerato l'interlocutore per il PSI di queste questioni e cioè avvisai l'Ing. Bartolomeo DE TOMA facendogli appunto presente che in relazione alle commesse per le turbine NUOVO PIGNONE - ENEL il CIATTI aveva dichiarato la propria disponibilità a versare denaro al PSI. Con queste premesse un giorno, non ricordo per disposizione di chi, ci trovammo negli uffici di Milano dell'Ing. DE TOMA, le seguenti persone:

- io, consigliere di amministrazione ENEL;
- Ing. CIATTI Franco, presidente della NUOVO PIGNONE;
- Ing. CAGLIARI Gabriele, membro della giunta ENI;
- Bartolomeo DE TOMA, fiduciario del PSI.

Lo scopo di questa riunione era di definire chi e come doveva occuparsi della questione della contribuzione al PSI in quanto io volevo uscire fuori dalla vicenda e lasciare che di essa se ne occupassero i diretti interessati...

Come ho già sopra riferito la metà circa delle commesse per la fornitura di nuove turbine all'ENEL venne affidato alla FIAT AVIO. La persona che per conto della FIAT AVIO ha concretamente gestito l'intera operazione é tale Ing. BERTINI. Al momento dell'assegnazione delle commesse non vi é stato con il BERTINI alcun discorso circa l'eventualità di pagamenti di denaro a favore del sistema dei partiti e ciò perché, più in generale, il PSI (ai suoi vertici) voleva che noi mantenessimo una cordiale neutralità con la FIAT e trattassimo sempre con cautela rapporti di tal genere con esponenti della FIAT stessa. Insomma il personale del PSI al mio livello non doveva esporsi più di tanto con il personale della FIAT e lasciava che i rapporti con la stessa venissero trattati ai massimi vertici a seconda delle strategie globali degli interessi del partito. Senonché dopo la preassegnazione delle commesse e la definizione dei relativi ordini la FIAT AVIO cominciò a temere una concorrenza da parte dell'ANSALDO. Mi spiego.

L'ANSALDO che fino ad allora che rimasta esclusa dal business delle commesse cominciò a proporre alla struttura dell'ENEL delle tecnologie innovative che prevedevano turbine con potenze più elevate e con emissioni inquinanti più basse. E' chiaro che se fosse passata l'idea di utilizzare tecnologie più innovative quantomeno in relazione a quella parte di turbine di cui dovevano essere ancora

emessi i relativi ordini, la FIAT (ma anche la NUOVO PIGNONE) si sarebbe vista ridotta la quota di commessa alla stessa preassegnata ed anzi vi era il rischio che l'intera problematica della fornitura delle turbine fosse rivista alla luce di nuove più significativi progetti. Per questa ragione l'Ing. BERTINI verso la fine del 1990 - primi 1991, si incontrò con me e mi fece presente che egli, in nome e per conto della FIAT AVIO, era disponibile anche a venire incontro a versamenti di denaro a favore del sistema dei partiti (DC e PSI) purché i ministeri competenti (Ministero dell'Industria e dell'Ambiente) mantenessero ferme le scelte tecnologiche operate (che come detto avevano comportato l'accettazione da parte dei predetti Ministeri dei progetti FIAT e NUOVO PIGNONE) rispetto alle nuove tecnologie proposte (cioè quelle ANSALDO su tecnologie SIEMENS).

In particolare il BERTINI mi fece presente che aveva capito ormai l'importanza per un'impresa di avere un rapporto economico con il sistema dei partiti ed in tal senso intendeva realizzare una propria struttura commerciale in grado di "dialogare" con i partiti. In altri termini BERTINI voleva realizzare una struttura all'interno della sua azienda che fosse in grado di procurarsi la provvista necessaria e nello stesso tempo di trovare le modalità per trasferire, secondo le necessità, questo denaro ai

fiduciari dei vari partiti che di volta in volta si rendeva opportuno "sensibilizzare". Per fare ciò BERTINI aveva bisogno di una persona di fiducia ed allora chiese a me se conoscevo un professionista in grado di assisterlo per la creazione di provviste di tal genere, che avesse anche quelle necessarie conoscenze ed entrate per trattare con il sistema dei partiti. Per questa ragione io gli segnalai il Prof. Roberto ARALDI...

In buona sostanza il ruolo di ARALDI, nel caso di specie, doveva essere ed è stato quello di realizzare all'estero delle disponibilità di denaro per conto della FIAT AVIO da mettere a disposizione sempre all'estero a favore del sistema dei partiti. Non sono a conoscenza della ragione per cui il BERTINI volesse che questo tipo di operazione si svolgesse all'estero.

Sta di fatto che dopo che io ho stabilito il contatto tra BERTINI e ARALDI, ARALDI tornò da me e mi spiegò quale era il compito che mi aveva dato BERTINI e cioè quello di trattare lui per conto della FIAT AVIO i rapporti economici con i partiti. Mi disse anche che in relazione alla fornitura delle turbine all'ENEL il BERTINI insieme a lui aveva predisposto un piano frazionato dei pagamenti sia a favore della DC sia a favore del PSI. Siamo ormai alla fine del 1991.

Allora io spiegai ad ARALDI che il referente economico per

conto del PSI per gli appalti ENEL era l'Ing. Bartolomeo DE TOMA, persona che peraltro mi risulta che l'ARALDI conoscesse già. Fui io a mettere in rapporti DE TOMA e ARALDI nel senso che fui io a dire ad ARALDI di rivolgersi a DE TOMA e confermai poi a DE TOMA (che me ne chiese ragione) che ARALDI era la persona per conto della FIAT AVIO era stata incaricata a pagare il denaro al sistema dei partiti. In quel periodo i rapporti fra la segreteria amministrativa della DC e del PSI (nella specie CITARISTI e BALZAMO) erano molto stretti e quindi si scambiavano fra di loro anche informazioni di tal genere sicché anche da parte di costoro andò bene che facessero da referenti DE TOMA per il PSI e FAGIOLI Gianfranco per la DC.

Insomma dovendo l'ARALDI ed il BERTINI provvedere a pagare la quota di denaro spettante la DC e dovendosi quindi trovare un interlocutore fu individuato per la DC la persona di FAGIOLI perché già lavorava come trasportatore per le imprese del Gruppo FIAT e quindi era persona considerata affidabile e riservata anche da tale Gruppo oltre che dal sistema dei partiti con il quale era in ottimi rapporti. Fu il FAGIOLI stesso che mi confermò il suo ruolo. Con riferimento ai pagamenti intervenuti da parte della FIAT AVIO io non ho seguito questo aspetto e mi ricordo che sia FAGIOLI che DE TOMA in qualche occasione nel 1992 si lamentarono con me del comportamento arrogante della FIAT>>.

Anche l'ARALDI (int. 31.3.1993) confermava tali risultanze affermando:

<<L'Ing. BITETTO, membro del consiglio di amministrazione dell'ENEL, persona che già io conoscevo, un giorno mi chiamò e mi disse che sarebbe venuto da me tale ing. BERTINI, dirigente della FIAT AVIO per parlarmi di alcune problematiche. Io accettai di buon grado perché... svolgendo professione di commercialista mi sembrava qualificante avere a che fare con persone della FIAT.

Il BERTINI venne nel mio ufficio e mi disse quale era il problema e cioè che la FIAT doveva effettuare dei versamenti di denaro riservati al sistema dei partiti e che quindi voleva creare attraverso me un "filtro" in modo da evitare coinvolgimenti diretti. Il BERTINI mi fece vedere, in particolare, un prospetto in cui ricordo vi erano contenuti i seguenti dati:

- fornitura di turbine o ricambi per l'ENEL;
- valore delle commesse;
- importo delle contribuzioni;
- scadenza delle varie rate;

Ricordo che il primo versamento doveva essere di 2 MILIARDI e 500 MILIONI . Ricordo anche che i successivi versamenti erano scadenzati al verificarsi di certi tipi di eventi, quali ad esempio la realizzazione di commesse, elencate nella prima colonna.

Io presi atto di ciò, mi rivolsi nuovamente a BITETTO e chiesi conferma se dovevo fare questa operazione. Egli mi disse di sì e mi indicò nella persona di tale Bartolomeo DE TOMA (persona che già conoscevo in quanto a suo tempo presentatami dal comune amico TROIELLI Gianfranco) il referente per conto del sistema dei partiti a cui far pervenire il denaro che a mia volta avrei dovuto ricevere dalla FIAT.

Successivamente sia DE TOMA che BITETTO mi hanno fatto presente che il denaro proveniente dalla FIAT doveva essere destinato prevalentemente alla DC e al PSI. Mi spiegarono anche che per il PSI l'incaricato a ricevere il denaro era proprio il DE TOMA mentre per la DC l'incaricato che avrebbe fatto da tramite era l'imprenditore FAGIOLI Gianfranco. Io ebbi modo di incontrarmi in un paio di occasioni col FAGIOLI al quale spiegai il mio ruolo ed egli mi spiegò il suo. In tale ottica il FAGIOLI mi fornì un numero di conto corrente su cui far pervenire la parte di contribuzione che la FIAT aveva destinato a favore della DC.

Anche il DE TOMA mi fornì un numero di conto estero su cui far pervenire la contribuzione a favore del PSI.

A questo punto io avevo il compito, così come datomi dal BERTINI della FIAT, fare da tramite nel trasferimento del denaro in questione.

Andai allora a parlarne con un mio amico banchiere svizzero

tale MICHEL DE WERRA' di Ginevra condirettore generale della Banca PARIBA SUISSE di Ginevra, che già conoscevo in precedenza. Spiegai al DE WERRA' che mi era stato affidato il compito di trasferire riservatamente del denaro proveniente dalla FIAT a conti correnti esteri di cui la FIAT stessa non voleva far risultare un travaso diretto. Il DE WERRA' allora si offrì di fare lui da tramite richiedendomi una intermediazione di circa il 15% sull'operazione. Naturalmente il DE WERRA' mi disse che se avessi fatto in modo di far accettare a chi doveva pagare questa intermediazione la circostanza egli mi avrebbe ricompensato con una quota della intermediazione stessa.

In sostanza rimanemmo d'accordo che della intermediazione maturata io ne avrei ricevuta una quota parte.

Parlai della cosa sia a DE TOMA che a FAGIOLI in quanto erano loro che si sarebbero visti decurtati delle quote a loro spettanti la percentuale suddetta ed essi si dissero d'accordo. In particolare DE TOMA disse che non avrebbe pagato più del 10% ed allora io comunicai al FAGIOLI che accettasse il pagamento di un'intermediazione pari al 20% della sua quota. A questo punto DE WERRA' mi diede un numero di conto corrente a lui facente riferimento (non so se direttamente o tramite altri) su cui mi disse che avrei dovuto far confluire il denaro in arrivo dalla FIAT.

Il predetto numero di conto corrente è il seguente (come

rilevasi dalla documentazione che produco):

- intestatario : INVESTORS TRUST LTD
- numero c/c : 00-005216-000 4A4C4
- Banca : UNITED OVERSEAS BANK DI LUXEMBURG S.A.

Io a' mia volta feci pervenire questi riferimenti all'Ing. BERTINI della FIAT AVIO, e infatti dopo un pò di tempo mi ha chiamato DE WERRA' dicendomi che era arrivato l'accredito di 2 MILIARDI E MEZZO. Dalla documentazione che ho prodotto si rileva che questo accredito é avvenuto per il tramite della BANCA UNIONE DI CREDITO DI LUGANO in data 19.12.91.

Prendo solo ora atto che tale Banca Unione é di proprietà al 100% della FIAT e ribadisco che questa circostanza io l'ignoravo.

A questo punto ho dato a DE WERRA' i numero dei conti correnti fornitimi da DE TOMA e da FAGIOLI su cui trasferire il denaro in questione. In particolare faccio presente che i numeri di conto sono i seguenti:

- conto fornito da DE TOMA per conto del PSI :
n. 700876 presso CIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS di GINEVRA;
- conto fornito da FAGIOLI per conto della DC :
n. 9343 Rif. ESTERO presso A.B.N. di Chiasso.

Io e DE WERRA' concordammo che avremmo trattenuto la somma di Lire 385.000.000 di cui 50 MILIONI DE WERRA' ha consegnato a me in contanti allorché negli ultimi giorni del

1991 andai a trovarlo a GINEVRA e posso dimostrare ciò perché andai con un aereo privato da me effettuato di cui conservo ancora la fattura che farò pervenire tramite il mio legale.

Facemmo invece pervenire la somma di 1 MILAIRDO E 125 MILIONI sul conto fornito da DE TOMA e di 1 MILIARDO su quello fornito da FAGIOLI.

Per quanto riguarda i versamenti delle altre rate che pure erano previste nel prospetto iniziale consegnatomi da BERTINI non ho avuto più modo di occuparmene e non so se e come siano avvenuti ovvero se con lo scandalo di "mani pulite" non si sia fatto più niente...>>.

Gianfranco FAGIOLI a sua volta (int. 3.4.1993) affermava di essersi limitato a recapitare ad ARALDI una busta consegnatagli dal Sen. CITARISTI.

Le dichiarazioni sopra riportate hanno trovato infine conferma nelle ammissioni dei dirigenti di FIAT AVIO, Mauro BERTINI e Paolo TORRICELLI.

In particolare BERTINI ha precisato di aver personalmente chiesto ed ottenuto, nel marzo 1992, dal Sen. CITARISTI conferma dell'avvenuta ricezione del pagamento della prima rata.

3) Gli ulteriori versamenti in relazione all'ENEL.

Sandro POLITA, già amministratore delegato della fallita POLITA FRIULI S.p.a. riferiva (int. 5.4.1993) di essere stato presentato nel 1987 dal Sen. Francesco FORTE a Valerio BITETTO, il quale lo aveva a sua volta introdotto presso i funzionari ENEL ing. GALLIZIOLI e ing. POTESIO, su proposta dei quali nel 1988 aveva assunto la presidenza del C.I.T. Consorzio Imprese del Ticino. In tale sua qualità era stato poi contattato dal Sen. Ezio LEONARDI di Novara il quale gli chiese di segnalare in termini positivi la società TURBOMECCANICA alla struttura ENEL. Il POLITA aveva chiesto conferma di tale indicazione al Sen. CITARISTI ed ottenutala aveva provveduto alla segnalazione, ricevendo poi dal legale rappresentante della società, Angelo PEDRIELLI la somma di lire 50.000.000 che consegnò qualche giorno dopo al Sen. CITARISTI, in occasione di un incontro al quale erano presenti (anche se non alla consegna del denaro) Luigi BENEDETTI (consigliere ENEL) e Augusto REZZONICO (che aveva in passato sostituito il CITARISTI nelle funzioni di segretario amministrativo).

Riferiva anche il POLITA di aver ricevuto altra somma di lire 50.000.000 da tale MORRI della CTM & TECNOVER in due tranches, destinata, su indicazioni fornite al MORRI da

persona appartenente alla struttura ENEL, al Sen. CITARISTI, al quale il POLITA la fece pervenire.

Luigi BENEDETTI, già consigliere dell'ENEL, (int. 7.5.1993), forniva parziale riscontro riferendo di aver partecipato ad un incontro con POLITA, il Sen. CITARISTI e l'allora Sen. REZZONICO e che i due Parlamentari lo avevano invitato a segnalare il POLITA alla struttura ENEL. Assumeva peraltro di nulla sapere circa i versamenti di denaro riferiti dal POLITA.

Angelo PEDRIELLI (int. 27.4.1993) e Urbano MORRI (int. 10.5.1993) negavano invece entrambi di aver corrisposto denaro.

Il Sen. LEONARDI, presentatosi spontaneamente il 20.4.1993, negava di conoscere il POLITA e di aver mai avuto con lui diretti rapporti. In relazione al fatto riferito dal POLITA, dichiarava di essersi limitato a segnalare al REZZONICO doglianze del PEDRIELLI sull'esclusione di TURBOMECCANICA da un consorzio di imprese.

Reinterrogato il POLITA (in data 27.4.1993) ribadiva la sua versione dichiarando:

<<Quanto riferito dal Se. LEONARDI non corrisponde a verità. Io ho avuto modo di incontrare il medesimo almeno sei o sette volte. Io REZZONICO, GUZZETTI, e il LEONARDI partivamo tutti insieme dall'aeroporto di Milano Malpensa alla volta di Roma; quivi giunti spesso salivamo su una autovettura di

servizio della D.C. e quindi abbiamo di colloquiare più volte.

A conferma di ciò posso dire che una volta lo accompagnammo presso un convento di suore in cui il LEONARDI alloggiava e che si trovava poco distante dal Senato e che lo stesso, in una occasione, mi riferì che stava organizzando una manifestazione in onore di un carabiniere di scorta rimasto ucciso, originario di Novara e che portava un cognome uguale o simile al suo.

E' stato PEDRIELLI, che era a conoscenza dei miei rapporti con REZZONICO e con CITARISTI, a segnalarmi il nome del Sen. LEONARDI e a dirmi che aveva chiesto allo stesso LEONARDI di intercedere presso REZZONICO affinché ci fossero le condizioni per cui la TURBOMECCANICA potesse assumere lavori su Turbigo.

Successivamente il LEONARDI mi chiese, nel corso di uno dei viaggi da Milano a Roma e di cui ho già detto, quali fossero i miei rapporti con la TURBOMECCANICA e mi suggerì di tenerla in grande considerazione.

Poi il PEDRIELLI mi disse che il LEONARDI gli aveva riferito di avermi parlato, io presi contatti con il CITARISTI per verificare la posizione del LEONARDI, incontrai successivamente il PEDRIELLI in una riunione del consorzio, gli dissi che nulla ostava al versamento di questo contributo che il PEDRIELLI mi consegnò poi a Varese e che

io portai a CITARISTI. Tutto ciò si verifica tra il 1989 e il 1990.

Chiaramente il LEONARDI non fu portatore materiale della somma di denaro in questione, ma - considerato che fu lui a segnalarmi la TURBOMECCANICA e che il PEDRIELLI era a conoscenza che i soldi da lui dati andavano direttamente a CITARISTI - ritengo che il LEONARDI fosse a conoscenza dell'operazione.

Ovviamente possono riferire e confermare la mia conoscenza del LEONARDI il GUZZETTI e REZZONICO.>>.

Nell'impossibilità di procedere al confronto richiesto (ex art. 343 c.p.p.) si ascoltavano le persone indicate dal POLITA. Augusto REZZONICO (int. 4.5.1993) smentiva il Sen. LEONARDI in punto di conoscenza del POLITA e confermava di aver partecipato ad una riunione con il Sen. CITARISTI, il POLITA ed il GUZZETTI. Anche il Sen. GUZZETTI confermava quanto riferito dal POLITA sulla diretta conoscenza fra costui ed il Sen. LEONARDI.

Allo stato attuale degli atti non sembrano sussistere, in relazione ai fatti riferiti dal POLITA, gravi indizi di reità, tuttavia non si può neppure affermare che la notizia di reato sia manifestamente infondata.

Appare quindi necessario esperire ulteriori indagini ed a tal fine é comunque necessaria autorizzazione a procedere.

4) I versamenti relativi ad appalti ANAS ed alla viabilità.

Si é dato conto nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere di come sia emersa una vasta trama di corruzione in relazione ai lavori appaltati da ANAS.

Oltre ai numerosi fatti riferiti sono emersi ulteriori versamenti effettuati da Sergio COLLINI consigliere delegato della COLLINI S.p.a. e da costui ammessi nell'interrogatorio in data 20.4.1993, che alla luce dei lavori commissionati alla COLLINI sembra debbano collocarsi in tale contesto.

Ha riferito il COLLINI:

<<Preliminarmente voglio far presente che la mia é una famiglia patriarcale e che l'azienda é stata gestita in modo familiare prima da mio padre, fino al 1975, poi da mio zio Clemente fino a quando é deceduto nell'ottobre-novembre 1991 ed infine da me....

Nel 1990 sono stato introdotto a CITARISTI, con il quale ho avuto altri incontri, per consegnargli le somme che dirò.

Faccio presente che, per quel che mi risulta, noi segnalavamo, attraverso il versamento di contributi, la nostra presenza sul mercato alla segreteria amministrativa della Democrazia Cristiana, che a sua volta segnalava agli organi competenti quali erano i nostri interessi di mercato.

Qualche volta i lavori che ci interessavano ci sono stati assegnati, il più delle volte no.

Nel corso del 1990 io sono stato mandato due volte, su incarico di mio zio, da CITARISTI per consegnargli una busta contenente cento milioni per ognuna delle due volte....

Sempre nel 1991 in due distinte occasioni sono tornato da CITARISTI e gli ho consegnato ancora, in ognuna delle due occasioni, una busta contenete 100 milioni di lire. Anche per queste consegne ho ricevuto l'incarico da mio zio, che prendeva i suoi accordi, aveva i suoi contatti e poi, senza dirmi niente sui contenuti, mi faceva fare il postino per la consegna del denaro...>>.

Anche Elio DEL PRATO, presidente del gruppo FIDEL, rendeva analoghe dichiarazioni affermando di aver versato, al fine di ottenere appalti ANAS e più in generale in ambito di costruzioni stradali, circa 500.000.000 di lire alla D.C. (in persona del Sen. CITARISTI) e circa 500.000.000 di lire al P.S.I. (in persona dell'On. BALZAMO), parte "in nero" e parte con iscrizione a bilancio.

5) I versamenti relativi ad appalti delle FF.SS.

Nell'ambito di indagini afferenti le FERROVIE NORD MILANO veniva interrogato in data 3.10.1992 Carlo RAMPINI, già legale rappresentante di RCF (RAMPINI COSTRUZIONI FERROVIARIE) S.r.l., il quale riferiva di aver dovuto corrispondere somme di denaro in relazione ad appalti che la sua società aveva avuto dalle FF.SS. a seguito di accordi stipulati per il tramite di Rodolfo SALCICCIA, così consentendo l'avvio di indagini che permettevano di individuare le persone che avevano avuto parte nella vicenda e di ricostruire numerosi episodi.

Il RAMPINI, in successivo interrogatorio reso alla Guardia di Finanza, chiariva altresì di aver consegnato 400.000.000 a tale DE VITO.

Viliam TAVONI, divenuto consigliere delegato di RCF S.r.l. dopo che il RAMPINI aveva ceduto le quote di tale società alla società cooperativa CEAM (appartenente alla Lega delle cooperative), ha riferito (int. 7.4.1993):

<<Per quanto riguarda il periodo in cui io mi sono occupato della questione ho dovuto versare il 2% su appalti per un ammontare complessivo di circa 10 miliardi e cioè 200 milioni circa.

Si trattava dei lavori di rinnovamento della linea

ferroviaria Milano - Brescia per un valore appunto di circa 10 miliardi di lire.

Gli accordi non sono stati da me presi ma mi fu soltanto comunicato che esistevano.

Successivamente il SALCICCIA o chi per lui, ora non ricordo bene, mi comunicò che avrei dovuto versare il 2% del valore dell'appalto a mani del Sen. CITARISTI Segretario Nazionale Amministrativo della D.C..

Io consegnai una somma in contanti di circa 200 milioni di lire al Sen. CITARISTI in Roma nei suoi uffici di P.zza del Gesù verso la fine del 1987 o l'inizio del 1988.

Dico ciò con riferimento al fatto che i lavori erano già inoltrati in quanto era stato da noi richiesto di poter differire i pagamenti in modo da non dover anticipare somme. Per quanto mi fu detto le somme erano divise in parti uguali tra D.C. e P.S.I. e quindi, così come a me fu indicato di portare il denaro a CITARISTI, a qualcun altro fu detto di portarlo al P.S.I.....

Per la maggior parte tali somme mi sono state consegnate dalla CEAM, non ricordo chi materialmente ma le intese erano intercorse con il Presidente MISTERIOSI Giulio ora in pensione.

Fu a lui che dissi che era necessario pagare tali somme, correndo altrimenti il rischio di non poter lavorare.

La R.C.F. pur appartenendo al mondo delle cooperative della

Lega dovette pagare perchè gli accordi erano intervenuti quando la società era ancora controllata da RAMPINI.>>.

Giulio MISTERIOSI confermava le circostanze inerenti alla provvista del denaro.

Rodolfo SALCICCIA riferiva di aver rivolto nel 1986 doglianze, per il timore di un blocco negli appalti indetti dalle FF.SS, a Giovanni DI IPPOLITO (deceduto), membro del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie, il quale aveva chiesto a lui ed a Ferruccio DE DONNO (all'epoca presidente del sottocomitato per i lavori ferroviari dell'ANCE) il versamento a favore dei partiti politici di una percentuale variante fra il 2 ed il 4 % dell'ammontare dei lavori.

Dopo varie trattative aveva concordato il versamento della somma di 300.000.000 di lire di cui aveva versato al DI IPPOLITO solo 100.000.000 di lire, il quale gli disse che nel pomeriggio sarebbe andato a portarli a "Severino", persona in cui il SALCICCIA riteneva di individuare il Sen. CITARISTI.

Non aveva mai versato i residui 200.000.000 a cagione di una verifica fiscale della Guardia di Finanza protrattasi fino allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie.

L'accordo intervenuto riguardava varie imprese, alcune delle quali avrebbero dovuto versare denaro alla D.C., altre

al P.S.I. ed altre ancora al P.C.I. e a componenti del consiglio di amministrazione.

Fra il 1990 ed il 1991, in occasione della predisposizione del piano di programma tra Ministero dei trasporti ed Ente Ferrovie, aveva avuto segnalazione da Rodorigo DE VITO, addetto alla segreteria del Ministro dei trasporti BERNINI e suo amico di infanzia, che per evitare il ripetersi della situazione del 1986 era necessario versare denaro ai partiti.

Era così intervenuto un nuovo accordo, analogo al precedente, fra numerose imprese per il versamento di 800 milioni di lire di cui 50.000.000 versati dal SALCICCIA al DI IPPOLITO, che gli disse che avrebbe portato quelle somme "a piazza del Gesù".

Attilio ROSSI, che con il fratello Luigi operava con le società GEFER e GCF, riferiva di aver dovuto versare al DE VITO la complessiva somma di lire 800.000.000 nel 1986, di lire 600.000.000 nel 1988 e di aver dovuto promettere ulteriore somma di lire 900.000.000 di cui solo 300.000.000 di lire effettivamente versate nel 1991 e 1992.

Tali versamenti aveva effettuato al DE VITO, il quale affermava di ricevere tali somme per conto della D.C., tranne che in una occasione, in cui ebbe a versarli direttamente in piazza del Gesù a persona che, sulla base delle foto riportate dai giornali, riteneva di identificare

nel Sen. Severino CITARISTI.

Ulteriori erogazioni venivano riferite da Sandro BONVICINI (il quale aveva svolto anche funzioni di collettore) e Corrado TORRENTI della C.L.F., Francesco VENTURA, della Francesco VENTURA S.r.l., Antonio PERRUTI ed Enzo BALZA della AR-FER S.r.l., Sergio VALDITERRA dell'omonima società e Germano VENTURA della FERSALENTO S.r.l. e della EDILE FERROVIARIA S.r.l. (il cui amministratore Nicola CIOCE aveva peraltro effettuato altro versamento a mani del D'IPPOLITO nel 1987 e dell'On. BALZAMO nel 1988).

Conferma dei versamenti e della loro destinazione é stata data anche da Rodorigo DE VITO (int. 3.5.1993), il quale ha anche direttamente effettuato consegne al Sen. CITARISTI.

Si rinvia in proposito ai relativi verbali di interrogatorio.

6) I reati ipotizzati.

Le condotte di ricezione di denaro corrisposto in correlazione ad appalti pubblici o a rapporti fra imprese eroganti e pubblica Amministrazione possono integrare ipotesi di concussione o corruzione in concorso con i pubblici ufficiali preposti a tali rapporti ed indicati nelle imputazioni o la cui individuazione é in corso.

Come del resto già si era segnalato nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere, gli imprenditori hanno in genere posto in relazione i versamenti di denaro a gare per appalti pubblici alle quali le società da loro amministrate avevano partecipato o intendevano partecipare.

In via generale è emerso un quadro di illeciti accordi intervenuti in modo estremamente diffuso fra imprese ed esponenti politici e si é ritenuto che ciò integri il delitto di corruzione, tanto più che per il ritardo con cui le dichiarazioni sul punto specifico sono state fornite rispetto ai primi interrogatori resi dai medesimi soggetti, e per la posizione di preminenza sul mercato di molti degli imprenditori coinvolti sembrava si debba escludere la configurabilità di fatti di concussione, tranne che in alcuni casi particolari che sono già stati indicati in precedenti richieste.

Si sono perciò configurate ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Va infatti ribadito che è irrilevante la mancata esatta individuazione dell'atto, contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio pubblico, promesso o compiuto, si deve ritenere che integri il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio anche l'ipotesi in cui non solo singoli atti, ma l'intera attività del pubblico ufficiale sia contraria ai doveri di ufficio, dal momento che non vi è alcuna differenza penalmente apprezzabile fra il versare o promettere denaro per singoli atti ed una periodica corresponsione finalizzata ad ottenere il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio utili al corruttore, di volta in volta necessari.

Va del resto osservato sul punto che il principale dei doveri incombenti sulla pubblica Amministrazione e quindi sui singoli organi della stessa è quello dell'imparzialità, sicché la stessa divisione fra imprese amiche ed imprese non amiche, da sottoporre a trattamenti differenziati da parte degli esponenti del partito incaricati di pubblico servizio o che svolgono pubbliche funzioni ovvero da parte di funzionari a costoro sottoposti dà luogo ad una serie di atti contrari ai doveri d'ufficio.

D'altro canto nessuna differenza vi é tra il promettere o versare denaro od altra utilità ad un singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ed il finanziare (peraltro illegalmente) il partito politico che può e vuole influenzare quel pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, atteso che costui deve a quel partito la propria nomina e dalle decisioni di quel partito vede dipendere la propria carriera.

In applicazione delle norme generali sul concorso di persone nel reato debbono rispondere del delitto in questione tutti coloro che abbiano dato qualsivoglia apporto causale alla realizzazione del fatto e quindi anche coloro che siano concorsi nella ricezione delle somme direttamente dalle imprese eroganti o abbiano disposto o autorizzato un trattamento di miglior favore nei confronti di tali imprese da parte di organi della pubblica Amministrazione.

Le condotte descritte integrano altresì palesemente i delitti di cui agli artt. 7 L. 2 maggio 1974 n. 195 e 4 L. 18 novembre 1981 n. 659, attesa la qualità soggettiva del Sen. CITARISTI e comunque la dichiarata destinazione al finanziamento della D.C.

Infatti, premesso che i delitti in questione concorrono formalmente con quelli di corruzione o di ricettazione, essendo le relative norme incriminatrici poste a tutela di beni giuridici diversi, i versamenti di denaro di cui alle

imputazioni sono tutti avvenuti in violazione delle forme previste dalla legge sul finanziamento ai partiti ed erano comunque (per le esposte ragioni) vietati dalla legge penale.

La competenza a procedere per tali reati appartiene a questo Ufficio ai sensi degli artt. 6, 8, 12, 15 e 16 del codice di procedura penale, trattandosi all'evidenza di reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso comprensivo anche delle fattispecie di cui alle precedenti richieste di autorizzazione a procedere ed essendo, tra tutti i reati connessi, più grave quello di delitto di concussione pluriaggravata di cui al capo 1 della richiesta in data 25.2.1993, commesso in questo circondario.

7) La sussistenza di esigenze cautelari.

A carico del Senatore CITARISTI sussistono le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lettera c del codice di procedura penale, dovendosi ragionevolmente ritenere che egli commetterà ulteriori reati della stessa specie di quelli per i quali si è chiesta o si chiede l'autorizzazione a procedere.

Il Sen. Citaristi è infatti raggiunto da gravi indizi di reità, oltre che per i delitti di cui alla presente richiesta, (fatta eccezione per quelli di cui ai capi 2 e 3) per quelli relativi alla costruzione della nuova aerostazione di Malpensa, per la costruzione del nuovo ospedale di Lecco ed in relazione alle somme di denaro ricevute dai gruppi e società LODIGIANI, ROMAGNOLI, PIZZAROTTI, TORNO, LIGRESTI, GAVIO, GIROLA, ACQUA, IDRECO, FERRUZZI, PETROTANK, GAMBOGI, BELLELI, TECHINT, MONDELLI, COECLERICI, TECNOSVILUPPO, PETRUCCO, LOMBARDINI, VARASI ed altri.

L'arco temporale in cui tali delitti sarebbero stati commessi va dal 1986 al 1992, sicchè la condotta criminosa è caratterizzata da una notevole durata ed appare oltremodo radicata, al punto che (secondo quanto riferito da Paolo Stafforini) il Sen. CITARISTI continuò a richiedere denaro

anche dopo l'arresto di Mario CHIESA e l'avvio della presente indagine.

Del resto già si era evidenziato (nella richiesta di autorizzazione a procedere formulata in data 25.2.1993) come la prova del persistere del Sen. CITARISTI in attività delittuose fino a tempi recentissimi fosse stata fornita dal BOREATTI, secondo il quale fino alla metà del 1992 sono pervenuti i pacchi di denaro inviati dal Segretario amministrativo, e quindi anche dopo che nei confronti del Sen. CITARISTI erano iniziate le indagini ed era stata inviata informazione di garanzia.

Irrilevante appare la sua sostituzione quale segretario amministrativo della D.C. dal momento che non consta che il Sen. CITARISTI abbia in alcun modo reciso i legami e le interrelazioni personali o politiche che lo hanno collocato in posizione di estremo rilievo nella perpetrazione di sistematiche attività di illecito finanziamento del suo e di altri partiti politici, e che ne fanno il depositario di compromettenti segreti con i quali può condizionare le scelte di politici, funzionari ed imprenditori.

Ne consegue che per impedire la perpetrazione di ulteriori reati della stessa specie dovrà essere richiesta (ove intervenga autorizzazione del Senato della Repubblica) nei confronti del Sen. CITARISTI l'emissione di provvedimento che dispone la custodia cautelare in relazione

a tutti i fatti a lui ascritti tranne quelli sub 2 e 3 per i quali allo stato non sussistono gravi indizi di reità.

Potrà altresì sorgere l'esigenza di compiere taluni degli atti di cui all'art. 343 comma 2 c.p.p. e che, comprendendo anche atti a sorpresa, non possono essere né precisati né preannunziati, pena la loro totale inutilità.

Pertanto va formulata richiesta di autorizzazione al compimento di quelli, fra gli atti indicati dall'art. 343 c.p.p., per i quali si ritenga necessaria espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 68 della Costituzione della Repubblica.

8) Richiesta di autorizzazione a procedere.

Alla luce di quanto fino ad ora esposto va quindi formulata richiesta di autorizzazione a procedere (limitatamente ai fatti non coperti da amnistia ex D.P.R. n. 75/90), al compimento dei necessari od opportuni atti di cui all'art. 343 comma 2 c.p.p. (per i quali si ritenga necessaria espressa autorizzazione) ed a richiedere e (ove emesso) ad eseguire provvedimento che dispone la custodia presso un luogo di privata dimora.

P.Q.M.

visti gli artt. 273, 274, 275, 343, 344 c.p.p.;

IL PUBBLICO MINISTERO

ai sensi dell'art. 68 della Costituzione della Repubblica;

CHIEDE

- l'autorizzazione a procedere ed a compiere gli atti di cui all'art. 343 comma 2 c.p.p. per i quali si ritenga necessaria specifica autorizzazione;
- l'autorizzazione a richiedere e (se emesso) ad eseguire provvedimento che dispone la custodia cautelare (tranne che per i capi 2 e 3);

nei confronti del Sen. Severino CITARISTI per i seguenti reati

1) delitto di cui agli artt. 81 comma 1 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. - 7 legge 2 maggio 1974 n.195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché, nella sua qualità di Parlamentare e di segretario amministrativo della D.C., agendo in concorso con Gianfranco Fagioli, Araldi Roberto e con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ENEL, fra cui Valerio Bitetto, accettava da Bertini Fiorenzo per conto della FIAT AVIO S.p.a. la promessa di 3.000.000.000 di lire e successivamente il versamento su conti esteri della prima rata di 1.000.000.000 di lire (erogati senza iscrizione a bilancio e deliberazione dell'organo sociale competente e comunque in violazione di divieto di legge) affinché i predetti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio favorissero tale società nella stipulazione e poi nella gestione di un contratto per la fornitura del 50 % di turbine a gas nell'ambito del piano di metanizzazione degli impianti ENEL, in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione. Con le aggravanti, in ordine alla fattispecie di corruzione, dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto per eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti. In Italia e all'estero fino all'inizio 1992.

2) delitto di cui agli artt. 81 comma 1 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. - 7 L. 2 maggio 1974 n. 195 - 7 L. 18 novembre 1981 b. 659 perché, agendo in concorso con Ezio Leonardi (rivestendo entrambi la qualità di Parlamentari) e con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ENEL, accettava da Angelo Pedrielli della Turbomeccanica per il tramite di Sandro Polita la somma di 50.000.000 di lire, (contributo vietato dalla legge penale e comunque erogato senza deliberazione dell'organo sociale competente ed iscrizione a bilancio) affinché i predetti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio favorissero tale società nella stipulazione e poi nella gestione di contratti con ENEL, in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti.

In Varese e Roma fra la fine del 1989 ed il 1990.

3) delitto di cui agli artt. 81 comma 1 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. - 7 L. 2 maggio 1974 n. 195 - 7 L. 18 novembre 1981 n. 659 perché, agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ENEL, accettava da Urbano Morri della C.T.M. & TECNOVER per il tramite di Sandro Polita la somma di 50.000.000 di lire (contributo ricevuto nella qualità di Senatore e di segretario amministrativo della D.C. e vietato dalla legge penale nonché erogato senza deliberazione dell'organo sociale competente ed iscrizione a bilancio), affinché i predetti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio favorissero tale società nella stipulazione e poi nella gestione di contratti con ENEL, in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti, in relazione alla fattispecie di corruzione, dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti.

In Roma nel 1990.

4) delitto di cui agli artt. 81 commi 1 e 2 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. - 7 legge 2.5.1974 n.195 - 4 legge 18.11.1981 n. 659 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno e violando con ciascuna di esse diverse norme, agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ANAS ed altri enti o società a capitale pubblico, nella sua qualità di Senatore e di segretario amministrativo della D.C., accettava da Sergio Collini per conto della società COLLINI la promessa prima ed il versamento poi di 200.000.000 di lire versati in due rate nel 1990 e di 200.000.000 di lire versati in due rate nel 1991 (tutti erogati senza iscrizione a bilancio e deliberazione dell'organo sociale competente e comunque in violazione di divieto di legge), affinché i predetti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio favorissero tale società nella aggiudicazione e poi nella gestione di appalti pubblici, in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione. Con le aggravanti, in relazione alla fattispecie di corruzione, dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto per eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti. In Roma nel 1990 e 1991.

5) delitto di cui agli artt. 81 commi 1 e 2 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. - 7 legge 2.5.1974 n.195 - 4 legge 18.11.1981 n. 659 perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e violando con ciascuna di esse diverse disposizioni di legge, agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ANAS, AUTOSTRADE Spa e altri enti o società a capitale pubblico, accettava la promessa e riceveva poi varie somme di denaro per complessive lire 500.000.000 da Elio DEL PRATO del gruppo FIDEL, (corrispostegli nella qualità di Parlamentare in parte senza deliberazione dell'organo sociale competente ed in parte senza iscrizione a bilancio e tutte in violazione di divieto di legge) affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio favorissero tale gruppo in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione nell'assegnazione di appalti pubblici e nell'esecuzione dei lavori. Con le aggravanti, quanto alla fattispecie di corruzione, dell'essere derivata la stipulazione di contratti in cui era interessata la P.A. alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto per eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti. In Roma dal 1989 al 1992 (successivamente al 24.10.1989 quanto alla violazione della normativa sul finanziamento dei partiti).

6) delitto di cui agli artt. 81 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. perché agendo in concorso con Roderigo DE VITO, e con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso le FF.SS, accettava prima la promessa e riceveva poi la somma di lire 400.000.000 da Carlo RAMPINI della RCF, affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso FF.SS. favorissero tale società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione nell'assegnazione di appalti pubblici e nell'esecuzione dei lavori.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti estinto per amnistia.

In Roma nel 1986.

7) delitto di cui agli artt. 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. perché, agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso le FF.SS, accettava prima la promessa da Carlo Rampini e riceveva poi la somma di lire 200.000.000 da Viliam Tavoni della RCF affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso FF.SS. favorissero tale società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti estinto per amnistia.

In Roma fine 1987 inizio 1988.

8) delitto di cui agli artt. 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. perché, agendo in concorso con il deceduto Giovanni DI IPPOLITO, consigliere di amministrazione dell'Ente Ferrovie e con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso le FF.SS, accettava prima la promessa della somma di lire 300.000.000 e riceveva poi la somma di lire 100.000.000 da Rodolfo SALCICCIA della COSFER affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso FF.SS. favorissero tale società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione nell'aggiudicazione di appalti pubblici e nell'esecuzione dei lavori.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti estinto per amnistia.

In Roma nell'anno 1986.

9) delitto di cui agli artt. 81 comma 1 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. - 7 legge 2.5.1974 n.195 - 4 legge 18.11.1981 n. 659 perché, agendo in concorso con il deceduto Giovanni DI IPPOLITO, consigliere di amministrazione dell'Ente Ferrovie, con Roderigo DE VITO, addetto alla segreteria del Ministro dei trasporti e con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso le FF.SS, accettava prima la promessa e riceveva poi (nella sua qualità di Senatore e di segretario amministrativo della D.C.) da Rodolfo SALCICCIA della COSFER la somma di lire 50.000.000 (erogato senza deliberazione dell'organo sociale competente e senza iscrizione a bilancio ed in violazione di divieto di legge) affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso FF.SS. favorissero tale società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione nella assegnazione di appalti pubblici e nell'esecuzione dei lavori. Con le aggravanti, in relazione alla fattispecie di corruzione, dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto per eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti. In Roma alla fine del 1990.

10) delitto di cui agli artt. 81 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Roderigo DE VITO, addetto alla segreteria del Ministro dei trasporti e con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso le FF.SS, accettava prima la promessa e riceveva poi la somma complessiva di lire 800.000.000 da da Attilio e Luigi ROSSI per conto delle società GEFER e GCF affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso FF.SS. favorissero tali società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione nell'assegnazione di appalti pubblici e nell'esecuzione dei lavori.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti estinto per amnistia.

In Roma negli anni 1986 e 1987.

11) delitto di cui agli artt. 81 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con Roderigo DE VITO, addetto alla segreteria del Ministro dei trasporti e con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso le FF.SS, accettava prima la promessa e riceveva poi la somma complessiva di lire 800.000.000 da da Attilio e Luigi ROSSI per conto delle società GEFER e GCF affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso FF.SS. favorissero tali società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione nell'assegnazione di appalti pubblici e nell'esecuzione dei lavori.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti estinto per amnistia.

In Roma negli anni 1986 e 1987.

12) delitto di cui agli artt. 81 commi 1 e 2 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. - 7 legge 2.5.1974 n.195 - 4 legge 18.11.1981 n. 659 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno e violando con ciascuna di esse diverse disposizioni, agendo in concorso con Roderigo DE VITO, addetto alla segreteria del Ministro dei trasporti e con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso le FF.SS, accettava prima la promessa della somma di lire 900.000.000 e riceveva poi (nella qualità di Senatore e di segretario amministrativo della D.C.) da Attilio e Luigi ROSSI per conto delle società GEFER e GCF la somma complessiva di lire 300.000.000 (erogata senza deliberazione degli organi sociali competenti e senza iscrizione in bilancio ed in violazione di divieto di legge) affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso FF.SS. favorissero tali società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione nell'assegnazione di appalti pubblici e nell'esecuzione dei lavori. Con le aggravanti, in relazione alla fattispecie di corruzione, dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la P.A. alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto per eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti. In Roma nel 1991 e 1992.

13) delitto di cui agli artt. 81 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. perché agendo in concorso con Roderigo DE VITO, e con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso le FF.SS, accettava prima la promessa e riceveva poi la somma di lire 200.000.000 da Germano VENTURA della FERSALENTO S.r.l., affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso FF.SS. favorissero tale società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione nell'assegnazione di appalti pubblici e nell'esecuzione dei lavori.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la P.A. alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto per eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti estinto per amnistia.

In Roma nel 1986.

14) delitto di cui agli artt. 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. perché, agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso le FF.SS, accettava prima la promessa prima e riceveva poi la somma di lire 200.000.000 da Sergio VALDITERRA della VALDITERRA affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso FF.SS. favorissero tale società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione nell'aggiudicazione di appalti pubblici e nell'esecuzione dei lavori.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti estinto per amnistia.

In Roma nell'anno 1986.

15) delitto di cui agli artt. 81 commi 1 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. - 7 legge 2 maggio 1974 n.195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso le FF.SS, accettava prima la promessa e riceveva poi la somma di lire 50.000.000 da Germano VENTURA della FERSALENTO S.r.l. (corrispostegli nella qualità di Parlamentare in parte senza deliberazione dell'organo sociale competente ed in parte senza iscrizione a bilancio e tutte in violazione di divieto di legge) affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso FF.SS. favorissero tale società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione nella assegnazione di appalti pubblici e nell'esecuzione dei lavori.

Con le aggravanti, in relazione alla fattispecie di corruzione, dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto per eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti.

In Roma alla fine del 1990.

16) delitto di cui agli artt. 81 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. perché agendo in concorso con Giovanni D'IPPOLITO, consigliere delle FF.SS, Roderigo DE VITO e con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso le FF.SS, accettava prima la promessa e riceveva poi la somma di lire 200.000.000 da Nicola CIOCE della CASTRUZIONI FERROVIARIE S.r.l., affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso FF.SS. favorissero tale società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione nell'assegnazione di appalti pubblici e nell'esecuzione dei lavori.

Con le aggravanti dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della normativa sul finanziamento dei partiti estinto per amnistia.

In Roma nel 1987.

17) delitto di cui agli artt. 81 commi 1 e 2 - 110 - 319 - 319 bis - 61 n. 2 C.P. - 7 legge 2 maggio 1974 n.195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno violando con ciascuna di esse diverse disposizioni di legge, agendo in concorso con Roderico DE VITO, addetto alla segreteria del Ministro dei trasporti e con altri pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso le FF.SS, accettava prima la promessa e riceveva poi in due rate da 400.000.000 ciascuna la somma complessiva di lire 800.000.000 da Sandro BONVICINI il quale le aveva raccolte dalle società CLF, RIC, PASOLINI, ARFER, VALDITERRA, RCF EDILE FERROVIARIA ed altre, (corrispostegli nella qualità di Parlamentare in parte senza deliberazione dell'organo sociale competente ed in parte senza iscrizione a bilancio e tutte in violazione di divieto di legge) affinché i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso FF.SS. favorissero tali società in violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione nell'assegnazione di appalti pubblici e nell'esecuzione dei lavori.

Con le aggravanti, in relazione alla fattispecie di corruzione, dell'essere derivata dal fatto la stipulazione di contratti in cui era interessata la pubblica Amministrazione alla quale i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio appartenevano e di aver commesso il

fatto per eseguire il delitto di violazione della normativa
sul finanziamento dei partiti.

In Roma negli anni 1990 e 1991.

Si allegano gli atti di cui all'accluso elenco.

Il Procuratore della Repubblica



Dr Antonio Di Pietro Sostituto

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio Di Pietro".



Dr Piercamillo Davigo Sostituto

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Piercamillo Davigo".



Dr Gherardo Colombo Sostituto

Dr Gerardo D'Ambrosio Aggiunto

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gerardo D'Ambrosio".

Dr Francesco Saverio Borrelli

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Francesco Saverio Borrelli".